



Camera di Commercio
Trapani

AREA REGOLAZIONE E TUTELA DELLA TRASPARENZA DEL MERCATO

Allegato alla delibera n. 50 del 16/09/2013

Regolamento per la disciplina delle operazioni relative all' esame della documentazione e alla scelta degli esperti per il colloquio ai fini della formazione del Ruolo dei Periti e degli Esperti.

PREMESSA

La Camera di Commercio forma il Ruolo dei periti e degli esperti ai sensi dell'art. 32 del Testo Unico 2011/1934.

L'iscrizione nel Ruolo è disposta dalla Camera di Commercio sulla scorta della documentazione esibita per comprovare l'idoneità all'esercizio di perito o di esperto nelle categorie o sub categorie per le quali si chiede l'iscrizione.

La Camera di Commercio, qualora ritenga insufficiente la documentazione esibita dall'aspirante all'esercizio di perito o esperto, può sottoporre il candidato ad un colloquio avvalendosi di persone di riconosciuta competenza in materia.

Al fine di assicurare funzionalità e trasparenza all'attività dell'ufficio competente con il presente Regolamento si disciplinano le operazioni di:

- 1) Esame della documentazione;
- 2) Scelta degli esperti di cui avvalersi per gli eventuali colloqui.

Titolo I

Art. 1 - Esame documentazione.

Alla domanda di iscrizione, presentata utilizzando la modulistica predisposta dall'ufficio e scaricabile dal sito istituzionale, deve essere allegato il curriculum professionale dell'interessato, corredato da titoli e documenti idonei a comprovare la "speciale competenza tecnica" nelle categorie o sub categorie per le quali si chiede l'iscrizione.

La tabella allegata (all.1) costituisce un elenco indicativo dei titoli validi ai fini della prova della idoneità dell'aspirante all'iscrizione.

Nel valutare il possesso della speciale competenza l'ufficio segue criteri il più possibile oggettivi.

Costituisce prova sufficiente del possesso della particolare competenza la ricorrenza, nel curriculum dell'interessato, di almeno "due" delle seguenti ipotesi:

- avere conseguito i titoli di studio professionalizzanti (diploma – laurea – corso di specializzazione) con una votazione di almeno il 90% del massimo.
- avere svolto e svolgere con continuità l'attività professionale da almeno due anni;



- avere eseguito prestazioni professionali di particolare complessità;
- avere partecipato a master o corsi professionalizzanti con esame finale;
- avere pubblicato monografie, articoli, saggi, note;
- essere stato relatore in corsi professionali, di specializzazione o di aggiornamento, seminari o convegni;
- essere stato docente in istituti universitari, scuole di specializzazione, di aggiornamento, anche per frazione di anni, ma complessivamente per meno 6 mesi;

Qualora non ricorra l'ipotesi di cui sopra l'istante viene rinviato al colloquio.

Per gli interpreti e traduttori STRANIERI deve essere documentata, con le modalità di cui sopra, la conoscenza e la padronanza della lingua italiana.

E' facoltà dell'ufficio prendere in considerazione eventuali altri titoli allegati, diversi da quelli contemplati al comma 4. In questa ipotesi la valutazione favorevole deve essere motivata.

In ogni caso, qualora permanga il dubbio, l'ufficio può, a suo insindacabile giudizio, rinviare l'interessato al colloquio.

Titolo II

Art. 2 - Scelta degli esperti per il colloquio

La scelta è fatta dal dirigente del servizio in modo da garantire il più possibile: trasparenza e rotazione degli incarichi.

La scelta va fatta, in ordine: fra docenti nelle materie oggetto di colloquio; fra gli iscritti nel Ruolo dei periti e degli esperti della Camera di Commercio; fra gli iscritti negli elenchi tenuti dal Tribunale e, infine, fra gli iscritti nel Ruolo dei periti delle Camere di Commercio vicinarie.

Qualora dovesse risultare conveniente l'ufficio può formare un elenco di esperti che abbiano manifestato la disponibilità all'incarico, purché nel rispetto del principio della trasparenza.

Il compenso per la prestazione professionale è determinato dalla Giunta.